



Prot. n. 115

Napoli, 02 settembre 2025

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX AVVISO PUBBLICO (DGR N. 94 DEL 24/02/2025 e N. 123 DEL 17/3/2025). ASSENZA DI FORMALI PROCEDURE SELETTIVE E/O COMPARATIVE. INESISTENZA DEGLI ORGANI VALUTATIVI.

INCARICHI DIRIGENZIALI IN AVVOCATURA REGIONALE E CONFERIMENTO EX DGR 590 DEL 06/08/2025. CHIARIMENTI SULLE MODALITA' SELETTIVE ADOTTATE.

RICHIESTA ESIBIZIONE ATTI VALUTATIVI E DI COMPROVA DELLA IDONEITA' DEGLI ASSEGNATARI.

CHIARIMENTI SULLA INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI CAPO DI GABINETTO E INCARICO DIRIGENZIALE IN AVVOCATURA.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la Giunta Regionale della Campania ha disposto la nomina dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti di Staff dell'Amministrazione e con delibera 590 del 06/08/25 ha operato il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture Unità operative semplici (UOS), approvate con DGRC n. 408 del 31/07/2024;
- b) le predette nomine sono state deliberate dalla Giunta regionale, organo non tecnico e non deputato alla verifica di requisiti e qualità delle nomine, non risultando l'indicazione dell'Organo valutativo che ha operato la selezione, esaminato i curricula e valutato i candidati, e neppure risultano menzionati i verbali di esame nel testo giuntale, né tantomeno risulta che preventivamente alla verifica delle domande siano stati predeterminati i criteri valutativi della richiesta esperienza professionale e curricolare, né



si evince alcuna attribuzione di punteggio assegnato ai vincitori o esame comparativo effettuato tra i candidati;

considerato che:

- a) le deliberazioni di G.R. n. 94 del 24/2/2025 e n. 123 del 17/3/2025 sono illegittime anche per violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 66 dello Statuto della Regione Campania, sulla *separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione*, ed al quale «*le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, ... adeguano ... i propri ordinamenti*» (v. art. 27 del d.lgs. n. 165 cit.);
- b) per quanto innanzi esposto “*Anche se compete alla Giunta la scelta discrezionale del dirigente da nominare, è indubbio che tutta l'attività prodromica a tale scelta sia di puro carattere gestionale, trattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnare*” (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2020, n. 4600);
- c) in difetto di tanto ed in grave violazione delle regole di trasparenza, concorrenza e scelta meritocratica sono pervenute alla scrivente una serie di segnalazioni che evidenziano l'inidoneità curricolare dei vincitori in tutte le Direzioni Generali ed Uffici Speciali, mentre sono state già formulate decine di istanze di accesso alla documentazione afferente alla procedura;

ritenuto che:

- a) in particolare, per quanto concerne l'Avvocatura Regionale è stato segnalato, anche in considerazione delle numerose contestazioni in corso:
 1. Violazione del principio di separazione politica/gestionale
 - Le delibere citate hanno attribuito incarichi dirigenziali senza istruttoria tecnica, verbali di commissione o comparazione di curricula.
 2. Illegittima trasformazione di dirigenti amministrativi in dirigenti avvocati
 - Dirigenti assunti come “amministrativi” svolgono stabilmente funzioni legali, mantenendo l'iscrizione all'albo.
 - Violazione art. 53 D. Lgs. 165/2001 (incompatibilità), DPR 3/1957 e artt. 97-98 Cost. (accesso mediante concorso).
Si configura una novazione oggettiva del rapporto di lavoro priva di base legale e fonte di possibile danno erariale.
 3. Incarichi ex art. 19, co. 6, D. Lgs. 165/2001
 - Conferiti senza motivazione rafforzata e senza prova dell'assenza di professionalità interne.



-
- Cons. Stato, V, n. 3717/2024: la deroga al concorso è ammessa solo in casi eccezionali e motivati.
Possibile eccesso di potere e sviamento
4. Duplicazioni organizzative:
- Istituiti “superstaff” di coordinamento del contenzioso civile e amministrativo, duplicando UOS esistenti
 - Violazione dei principi di economicità (art. 1 L. 241/1990) e dei vincoli di contenimento della spesa.
Spreco di risorse pubbliche e possibile responsabilità erariale.
5. Vicenda concorso DD n. 44/2020 (6 dirigenti area legale)
- Revocato nel 2022 per “riduzione spesa e strutture”.
 - Successivamente ricreate strutture più costose e assegnati incarichi fiduciari agli stessi estensori delle relazioni che ne avevano motivato l’annullamento, di cui uno risulta essere l’avv. ██████████, beneficiaria di incarico ex art. 19 nonostante una non comprovata esperienza in materia di esecuzioni, e gli altri sono l’avv. ██████████ - vincitore di un concorso come Dirigente Amministrativo (al cui esito avrebbe dovuto per legge cancellarsi dall’albo professionale di avvocato) - nonché l’avv. ██████████, altro incarico ex art. 19, anche lei firmataria con i predetti avvocati della proposta di riorganizzazione degli uffici dell’Avvocatura, al fine di consentire all’ente notevole risparmio di spesa stante la rappresentata necessità (smentita dai fatti) di opportuna e sensibile riduzione del numero di strutture dirigenziali in Avvocatura, come emerge dalla nota Prot.2022-009173/UDCP/GAB/CG del 25/5/2022, con cui fu disposta la sospensione del concorso;
Evidente contraddizione e sviamento di potere.
6. Incompatibilità tra incarichi fiduciari e dirigenziali
- Caso del Capo di Gabinetto che cumula incarico fiduciario con funzioni di dirigente avvocato e dirigente amministrativo.
 - Cons. Stato, n. 10049/2023: l’interpello fiduciario in Avvocatura compromette l’imparzialità della difesa legale.
Profilo di incompatibilità funzionale e conflitto di interessi. Ma poi il caso di Bove assurdo..... ma certo che è da procura
- b) la procedura sarebbe servita a consolidare de facto l’illegittima trasformazione in Dirigenti Avvocati di soggetti originariamente vincitori di precedenti concorsi per Dirigenti Amministrativi;
- c) l’assegnazione della UOS afferente al contenzioso presso la Corte dei Conti, Corti di Giustizia Europee e Ricorsi al PDR sarebbe avvenuta in favore di soggetto con non qualificata formazione/esperienza in tutte le materie



- richieste per l'Ufficio, tant'è che non risulta neppure la richiesta di detta UOS da parte del beneficiario dell'incarico;
- d) nonostante la rilevanza economica e l'importanza amministrativa dei giudizi sulle alluvioni e la difesa del territorio, sono stati nominati ai corrispondenti Uffici soggetti con prevalente esperienza in materia tributaria e di recupero crediti;
- e) al contenzioso del personale, riservato ai dirigenti di ruolo in Avvocatura, è stato escluso immotivatamente l'unico dirigente che poteva vantare una esperienza ultradecennale in materia, inopinatamente lasciando il posto scoperto;
- f) in dispregio di ogni criterio di efficienza e risparmio di costi organizzativi sono stati poi creati degli staff dirigenziali di super coordinamento, rispettivamente in materia di Contenzioso Civile e di Contenzioso Amministrativo, che costituiscono un mero duplicato delle UOS in materia di Contenzioso Civile e di Contenzioso Amministrativo, che quindi sarebbero deputate a garantire il coordinamento dei due diversi contenziosi, inopinatamente esonerando i Dirigenti delle rispettive UOS dal farlo. Sono state create figure di Super dirigenti (che non sono però Direttori Generali) con notevole locupletazione del relativo stipendio. Tali figure sono inutili doppioni non indispensabili ai fini dell'attività forense e rappresentano in ogni caso un ulteriore aggravio di oneri e spese che l'Ente deve sopportare;
- g) su tale scia è stato nominato un neo dirigente che, per quanto di recente formazione, è stato ritenuto essenziale sia per l'Avvocatura che per la Giunta, tanto da avergli conferito 2 incarichi dirigenziali e con onere di bilocazione sia presso l'Avvocatura che presso l'Ufficio legislativo. Tale ultima nomina appare anch'essa un inutile spreco di risorse pubbliche non risultando all'interno dell'Ufficio Avvocatura necessaria l'attività di carattere amministrativo che tale neo dirigente andrebbe a compiere. Attività che viene già espletata da personale con esperienza pluridecennale presso l'Avvocatura;
- h) le odierne nomine rappresentano ad oggi il non chiaro epilogo di una paradossale vicenda, attualmente all'esame della Magistratura, iniziata con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, con il quale era stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale, di cui n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL), poi sospeso con avviso del 26/5/2022 proprio in riferimento ai sei posti di Dirigente dell'Area Legale;
- i) nelle more della sospensione e poi della revoca di una procedura formale trasparente per la nomina di dirigenti Avvocati, è risultato che uno dei legali dell'Avvocatura, divenuto vice Capo e poi Capo di Gabinetto, abbia



partecipato e vinto il concorso per Dirigente Amministrativo e ha nondimeno conservato incarico ex art. 19 quale Dirigente di Unità Operativa presso l'Ufficio speciale Avvocatura, divenendo di fatto un Dirigente Avvocato extra concorso; nonostante la concomitanza di un incarico fiduciario apicale e di indirizzo politico e amministrativo, mantenuto insieme ad un incarico dirigenziale in Avvocatura ed allo svolgimento di attività difensive per l'ente, tale situazione si è protratta sino ai nostri giorni, allorchè il predetto Dirigente è stato nominato Avvocato Capo, in dispregio della sua qualifica di Dirigente Amministrativo e dell'incompatibilità con il ruolo professionale di avvocato, cui consegue l'obbligo di cancellazione dall'albo professionale Capo di Gabinetto che cumula incarico fiduciario con funzioni di dirigente avvocato e dirigente amministrativo;

- j) vicenda concorso DD n. 44/2020 (6 dirigenti area legale) Revocato nel 2022 per "riduzione spesa e strutture". Successivamente ricreate strutture più costose e assegnati incarichi fiduciari agli stessi estensori delle relazioni che ne avevano motivato l'annullamento, di cui uno risulta essere l'avv. ██████████, beneficiaria di incarico ex art. 19 nonostante una non comprovata esperienza in materia di esecuzioni, e gli altri sono l'avv. ██████████ - vincitore di un concorso come Dirigente Amministrativo (al cui esito avrebbe dovuto per legge cancellarsi dall'albo professionale di avvocato) - nonché l'avv. ██████████, altro incarico ex art. 19, anche lei firmataria con i predetti avvocati della proposta di riorganizzazione degli uffici dell'Avvocatura, al fine di consentire all'ente notevole risparmio di spesa stante la rappresentata necessità (smentita dai fatti) di opportuna e sensibile riduzione del numero di strutture dirigenziali in Avvocatura, come emerge dalla nota Prot.2022-009173/UDCP/GAB/CG del 25/5/2022, con cui fu disposta la sospensione del concorso.

Evidente contraddizione e sviamento di potere;

ritenuto altresì che:

- a) in questo contesto, l'art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussistendone i presupposti e le condizioni, consente il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di soggetti esterni, introducendo un'eccezione alla regola generale del concorso pubblico, come tale soggetta a stretta interpretazione (cfr. art. 14 disp. prel. c.c.);
- b) proprio perché costituisce un'eccezione, la scelta di coprire le posizioni dirigenziali mediante il conferimento di simili incarichi, deve essere supportata da una motivazione puntuale ed approfondita che dia conto



- delle specifiche ragioni che, nel caso concreto, giustificano la deroga al concorso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2024, n. 3717);
- c) lo strumento dell'interpello trasforma la dirigenza dell'Ufficio legale in dirigenza fiduciaria, esplicitamente legata ad uno specifico organo politico e, in quanto sua diretta emanazione, non in grado di comportarsi e di apparire come imparziale nell'esercizio dei propri compiti (sentenza Consiglio di Stato n. 10049/2023).

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

interroga la Giunta regionale al fine di sapere, con riscontro scritto:

1. i motivi giustificanti l'attribuzione di incarichi di Dirigente-Avvocato a soggetti vincitori di concorso per Dirigente Amministrativo, in aperta elusione dell'obbligo di cancellazione dall'albo e nonostante la sospensione e successiva revoca del concorso di cui al DD con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, proprio in riferimento all'Area legale;
2. i motivi giustificanti l'attribuzione di incarichi di Dirigente-Avvocato mediante incarico ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in luogo della prosecuzione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL), indetto con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, e, comunque, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti avvocati, tanto più che a seguito del blocco assunzionale durato in regione Campania quasi 10, per lo sfioramento del Patto di Stabilità nell'esercizio 2009 e il conseguente regime sanzionatorio previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016, l'area legale risulta essere stata l'unica penalizzata dalla revoca del concorso indetto nel 2020 nel ruolo dirigenziale a tempo indeterminato;
3. i nominativi, la composizione ed i verbali di esame della Commissione valutatrice di tutti gli incarichi dirigenziali di cui all'interpello per le nomine dirigenziali del 20/3/25;
4. i criteri valutativi predeterminati ed adottati ed i punteggi attribuiti ai soggetti nominati;
5. le verifiche effettuate su numero e qualità del contenzioso/pareri dichiarati dai vincitori nell'interpello relativo all'Avvocatura regionale ed il punteggio a questi attribuito per tali voci;
6. le motivazioni giustificanti, i criteri adottati ed i punteggi attribuiti nel conferimento degli incarichi riservati ai pregressi dirigenti dell'avvocatura ed i motivi della mancata attribuzione dell'Unità contenzioso del personale (lavoro) al Dirigente che si è già occupato di tale materia;



-
7. relazionare in ordine all'incompatibilità sino ad ora ancora immanente della carica di Capo di Gabinetto dell'Avv. [REDACTED]. Ed invero, nonostante l'investitura a Capo di Gabinetto, nelle more ha avuto un incarico come dirigente avvocato presso l'ufficio speciale avvocatura, con funzioni di patrocinio e rappresentanza in svariati giudizi ed incarichi, sorvolando sull'autonomia e indipendenza dell'Avvocatura rispetto al potere politico – gestionale di cui Lei è la massima rappresentante dopo il Presidente. Nel contempo diviene dirigente amministrativo, eludendo con illegittima novazione oggettiva del rapporto di lavoro l'obbligo di cancellazione dall'albo professionale, posto che l'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 estende a tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957. Ciononostante, ottiene infine incarico come Avvocato Capo, pur essendo vincitrice del diverso concorso di Dirigente Amministrativo e in dispregio delle anzidette incompatibilità dettate dal legislatore.

Maria Muscarà